

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMA TRE" (SCUOLE PRIMARIE E MEDIA). allegato3a

Premessa: normativa e criteri ispiratori.

Le sanzioni disciplinari degli allievi sono disciplinate: 1) per la scuola secondaria: dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come integrato e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*); 2) per la primaria: dal R.D. del 26 aprile 1928 n° 1927, artt. 412-3, ancora vigente secondo la Nota MIUR del 31 luglio 2008 prot. n° 3602/P0; 3) dalle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. 241/1990, secondo le quali l'iter amministrativo deve essere ispirato a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza; 4) dal D. Lgs. 297/1994, art. 328, i cui commi 1 e 7 prevedono che le sanzioni disciplinari siano stabilite con regolamento sia per gli alunni della scuola primaria (comma 7) che per quelli della secondaria (comma 1), secondo il principio che si può ricorrere a provvedimenti disciplinari solo se nel regolamento d'istituto siano state preventivamente individuate la tipologia dei comportamenti da sanzionare e le relative penalità: il presupposto di ciò sta nell'art. 2 del codice penale, secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato"; 5) dal D.M. del 16 gennaio 2009 n° 5 (*Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento*).

Il Regolamento, che deve essere emanato dal Consiglio d'Istituto previa consultazione di genitori e studenti e pubblicato all'albo, deve basarsi su alcune condizioni irrinunciabili che ne riaffermino il ruolo eminentemente educativo e costruttivo e non solo punitivo: 1) non può mai essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata correttamente e senza ledere l'altrui personalità; 2) i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e rafforzare il senso di responsabilità del giovane; 3) le sanzioni devono ispirarsi al recupero dello studente, al suo reinserimento nella comunità scolastica, al principio di riparazione del danno; 4) il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto solo a seguito di gravi o reiterate infrazioni; 5) non ci può essere nessuna interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.

Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti deve rifarsi ai principi dell'azione amministrativa (L. 241/1990) e prevedere: 1) *l'iniziativa* (comunicazione dell'avvio del procedimento e contestazione dell'addebito), che può essere: A) verbale con annotazione sul registro di classe, nel caso di ammonizione in classe o in privato; B) solo scritta, alla famiglia o allo studente maggiorenne, per sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola; la comunicazione deve indicare il termine per le controdeduzioni dell'interessato, che potranno essere verbali (durante l'istruttoria) o in forma di memoria scritta da utilizzarsi durante la seduta dell'organo collegiale; 2) *istruttoria*, che deve essere formalizzata e avere un termine espresso di conclusione; le giustificazioni dello studente e le eventuali altre fasi istruttorie, anche con gli organi collegiali coinvolti, devono avere forma scritta; 3) la *decisione*, che deve essere supportata da adeguata motivazione ed esplicitare il termine di durata, pena l'annullabilità del provvedimento; nel caso che la sanzione sia stabilita da un organo collegiale, è importante che il Regolamento stabilisca: la composizione, chi lo presiede, il requisito di validità dell'adunanza, se è ammessa l'astensione, come ci si comporta in caso di coinvolgimento diretto dei componenti, cosa avviene in caso di parità della votazione, il termine minimo per la convocazione; per la scuola secondaria gli organi sono già individuati dalla normativa solo per l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (Consiglio di Classe nella composizione allargata anche a genitori e studenti, con dovere di astensione in caso di coinvolgimento personale), per più di 15 giorni, fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale (Consiglio d'Istituto) e per l'impugnazione (Organo di garanzia interno: il Regolamento deve prevederne la composizione, il funzionamento e i termini per l'impugnazione); per la primaria gli organi coinvolti e la procedura d'impugnazione vanno autonomamente stabiliti.

Si tengano presenti, inoltre, i seguenti principi: 1) nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; 2) è necessario acquisire elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato; 3) nell'irrogare la sanzione è necessario tenere conto della gravità del comportamento ma anche della situazione personale dello studente; 4) le sanzioni sono sempre temporanee, ispirate al principio di gradualità.

Art. 1. I diritti degli studenti e delle studentesse.

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

La scuola deve sempre garantire alle alunne ed agli alunni il diritto alla formazione e alla crescita culturale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la vita della scuola, a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva.

In particolare, le studentesse e gli studenti hanno diritto a:

- una formazione che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- una proposta culturale qualificata, aperta alla pluralità e al confronto delle idee;
- essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- partecipare attivamente e con responsabilità alla vita della scuola;
- una valutazione trasparente e tempestiva, anche finalizzata all'autovalutazione;
- conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione;

- accedere, senza difficoltà di alcun tipo, all'offerta formativa proposta dalla scuola, comprese le attività aggiuntive e quelle integrative;
- partecipare ad iniziative finalizzate sia al recupero delle difficoltà di apprendimento e delle forme di svantaggio che all'ampliamento e all'approfondimento delle conoscenze;
- essere rispettati da tutto il personale scolastico;
- essere soggetto di un'attenta progettazione didattica personalizzata, in grado di garantire lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno;
- essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
- vivere in ambienti salubri e sicuri.

Art. 2. I doveri degli studenti e delle studentesse.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni e le attività, rispettando gli orari definiti dalla scuola, e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. garantire la regolarità delle comunicazioni scuola - famiglia;
3. presentarsi a scuola provvisti di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;
4. adottare comportamenti corretti durante le lezioni ed eseguire con regolarità ed accuratezza le esercitazioni individuali;
5. avere rispetto nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni;
6. utilizzare un linguaggio corretto;
7. non utilizzare il telefono cellulare, lettori digitali in tutti gli ambienti scolastici (interni ed esterni);
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
9. utilizzare correttamente, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza, le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici in genere e a comportarsi in modo tale da non arrecare danni alle persone ed alle strutture della scuola;
10. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, di mantenerlo ordinato, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
11. risarcire i danni causati volontariamente alle persone, agli arredi, alle attrezzature;
12. indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico e all'ambiente nel quale si svolgono attività didattiche, anche all'esterno.

Art. 3. Provvedimenti e sanzioni disciplinari - principi e finalità.

La scuola, nella sua funzione pedagogica, deve porsi prioritariamente l'obiettivo di favorire e di facilitare la maturazione dell'identità personale e sociale degli studenti, attraverso la gratificazione, il rinforzo positivo e il dialogo costruttivo, piuttosto che affidarsi ad interventi repressivi, che devono essere residuali e strettamente necessari; i provvedimenti disciplinari, pertanto, devono avere finalità educativa ed essere indirizzati, in particolare, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- a) la responsabilità disciplinare è personale;
- b) l'alunno ha diritto ad esporre le proprie ragioni;
- c) i provvedimenti disciplinari tengono conto della situazione personale della studentessa o dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità dell'infrazione e della recidività dei comportamenti scorretti messi in essere (per recidività s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri della studentessa/studente);

- d) i provvedimenti disciplinari devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità e a mantenere rapporti corretti nella comunità scolastica;
- e) la famiglia deve essere contattata per venire informata sui comportamenti e le azioni scorrette compiute dalla propria figlia o dal proprio figlio, nonché sulle ragioni della sanzione;
- f) i provvedimenti disciplinari influiscono sul voto del comportamento, ma non possono condizionare la valutazione del profitto;
- g) la sanzione deve essere temporanea, proporzionale all'infrazione e conforme, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- h) i provvedimenti disciplinari devono essere adottati con tempestività, al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi;
- i) all'alunno è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto in orario extrascolastico, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o del personale non docente;
- l) i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo.

Art. 4. Sanzioni disciplinari.

1. Gli interventi attuabili possono essere previsti in successione (dal più al meno blando), anche se, deve essere sottolineato che essi possono venire applicati anche in ordine diverso, se la situazione, per gravità o recidività, richiede una risposta diversa.

La loro declinazione, pertanto, non va interpretata in una rigorosa e rigida applicazione sequenziale.

2. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale privato o in classe,
- temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, per un massimo 15 minuti,
- esonero da attività a carattere ludico,
- comunicazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale,
- convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico,
- ammonizione scritta,
- esonero dalla partecipazione ad attività didattico - ricreative (uscite, recite,gite ecc...)
- sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni, con obbligo di presenza a scuola.

È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone.

3. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati)
- aiuto ai compagni;
- sostituzione degli oggetti danneggiati.
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
- presentazione di scuse pubbliche

4. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5. Violazioni e sanzioni.

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori.

2. In caso di infrazioni gravi, il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questi casi non viene data comunicazione preventiva¹ di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

3. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di interclasse in caso di mancanze gravissime o di reiterazione di comportamenti scorretti:

A) violazioni che vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze: il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe/Interclasse con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;

B) violazioni e/o infrazioni disciplinari gravissime: vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti di sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le sanzioni di sospensione dalle lezioni possono essere convertite in sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed attività socialmente utili in favore dell'istituto, dei compagni, di se stesso o in attività di studio individuale aggiuntivo con l'assistenza educativa di docenti. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. Quando la violazione o infrazione disciplinare si riferisce agli

¹ Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

5. Per la scuola secondaria, in applicazione del citato D.P.R. n. 122/2009 art. 7, il Consiglio di Classe, in sede di valutazione del comportamento, potrà attribuire, di norma, un voto inferiore ai sei decimi nei confronti dell'alunno a cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione della sospensione con allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni.

6. Al fine di mettere i diversi Organi Collegiali nelle condizioni di agire secondo i criteri dell'equità e della trasparenza, viene allegato al presente regolamento un quadro sinottico (Allegato 3b) nel quale sono riportati violazioni e/o infrazioni disciplinari, procedure, organi competenti, atti amministrativi e sanzioni disciplinari. Tale allegato costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 6. Procedimento sanzionatorio: comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

1. I provvedimenti sanzionatori devono essere il più possibile immediati e tempestivi in modo tale da percepire allo studente il rapporto causa - effetto (comportamento scorretto-sanzione).

2. Nei casi, nei quali le violazioni e/o infrazioni disciplinari non sono comunque gravissime, sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento, la data dell'audizione dovrà essere stabilita non prima di due giorni.

4. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

5. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico.

6. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta agli interessati;

b) la remissione degli atti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto, per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 7. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio e di quindici dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. I genitori dell'alunno e, per la scuola media, l'alunno stesso, sono invitati alla riunione perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. Il Consiglio di interclasse, uditi i genitori dell'alunno ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

2. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

4. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

5. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte degli esercenti la potestà genitoriale, secondo la normativa vigente.

6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

8. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al rientro nella comunità scolastica.

9. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

10. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8. Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione della frequenza dalla scuola è ammesso ricorso, da parte degli esercenti la potestà genitoriale sull'alunno sanzionato, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito presso l'Istituzione scolastica.

2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

3. L'impugnazione sospende l'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata in attesa della decisione definitiva dell'Organo di garanzia.

Art. 9. Organo interno di garanzia.

1. È istituito un Organo di garanzia interno all'Istituto formato da:

- il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il suo collaboratore a questo designato;
- il Direttore Servizi Generali Amministrativi, in qualità di segretario verbalizzante;
- due docenti individuati dal Consiglio di Istituto tra i suoi componenti,
- due rappresentanti dei genitori individuati dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe/Interclasse;
- un assistente amministrativo e da un collaboratore scolastico designati dal Consiglio di Istituto tra il personale in servizio presso le scuole dipendenti dall'Istituto Comprensivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo alunno sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.

4. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

5. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri). Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

6. L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

7. Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art.10. Regolamento dell'Organo interno di garanzia.

1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell'alunno e, per la scuola media, l'alunno al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione. Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difesivi.

2. Ciascun membro dell'Organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; è ammessa l'astensione. Dopo due assenze consecutive non giustificate, il componente interessato decadrà dalla funzione di membro dell'Organo interno di garanzia.

3. Il docente o il genitore membro dell'Organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta, rispettivamente, dal docente o dal genitore supplente.

4. L'Organo di Garanzia, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

5. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la comunicazione all'interessato.

Art. 11. Patto educativo di corresponsabilità.

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.

2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo, nel momento della redazione, la massima condivisione tra tutte le componenti della scuola.

3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due settimane dell'anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa. Successivamente, avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

4. La scuola provvederà ad illustrare il presente regolamento disciplinare, comprensivo delle sanzioni previste, agli alunni che iniziano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per rafforzarne il valore educativo. Anche le famiglie dovranno essere debitamente informate.

Art. 12. Disposizioni finali.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito e riportato nel libretto personale dell'alunno.

Il presente regolamento viene approvato dal Collegio dei Docenti in data 29/04/2015.

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08/05/2015 (delibera n. 13), ed è immediatamente esecutivo.